

165
VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposizione del Sotto Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione e Spiegante il Dicastero delle Finanze. Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'annesso progetto di Legge per i depositi e diritti universitarii da pagarsi dagli allievi farmacisti e da quelli della scuola di esercizi pratici di Chimica generale sia presentato alla Camera dei Deputati dal detto Sotto Ministro che è incaricato di esporre i motivi e sostenere la discussione.

Dato a Torino addì 6. febbrajo 1858.

[Signature]

[Signature]

Signori,

Depositi e diritti universitarij da
pagarsi dagli allievi farmacisti
e da quelli della scuola di esercizi
pratici di Chimica generale

La legge del 19 luglio 1857 per l'approvazione
del bilancio attivo dello Stato dell'esercizio 1858,
portava all'art. 9 la seguente disposizione:

« Durante l'anno 1858:

« Il deposito per l'esame pubblico degli aspiranti
al grado di farmacista nelle Università di
Torino e Genova è fissato in L. 60;

« Nelle Università di Cagliari e di Sassari
in L. 40.

« Il diritto da pagarsi dagli allievi farmacisti
per la scuola di esercizi di manipolazione
è fissato in L. 40 e per l'esperienza di
manipolazione nell'esame di pratica in L. 30.

« Il diritto da pagarsi per la scuola di esercizi
pratici di Chimica generale è di L. 100 nelle
Università di Torino e di L. 80 nelle altre
Università del Regno. »

I motivi di queste prescrizioni possono
dedursi dalle spiegazioni seguenti.

Col N.º Decreto F. F. 1856, si ordinava che
gli studii farmaceutici secondo le esigenze
della scienza e gli interessi della pubblica
salute potessero meglio contribirvi, come
stabilito che a cominciare dall'anno scolastico
1857-58 gli aspiranti al Diploma di farmacista,
oltre agli esami di corso e di pratica, debbano
subirne anche uno pubblico mentre per lo addietro
erano obbligati a superare questo soltanto
soltanto che si proponevano di esercitare
nelle città di Torino e di Genova.

Domandasi stabilire il deposito da farsi
per tale esame, si può mente da un lato

che gli aspiranti farmacisti non a ne sieno
ad essere di troppo gravati dal nuovo obbligo
loro imposto, e dall'altro che per le spese
delle propine la Francia non ci avesse a
rimettere. Si fissò quindi la somma di L. 60
per le Università di Torino e Genova e
di L. 50 per le due Università sardi.

Il motivo della differenza della tassa fra le
Università continentali e quelle dell'Isola,
sta in questo che nelle prime il numero dei
membri del Collegio farmaceutico è maggiore
e perciò è anche maggiore la spesa delle
propine. Che se, e facendo per d'ipari il
numero degli esaminatori a Torino ed a
Genova, tuttavia si stabilì uguale la tassa,
ciò proviene dal riguardo che nella seconda
di quelle due Università i depositi degli
esami privati e suntuosi proprii, con sena
cercare un qualche compenso del provento
dell'esame pubblico.

Col predetto Decreto 1. feb. 1836 prescrivemmo
poi che gli allievi farmacisti nel loro
corso biennale universitario debbano attendere
ad esercizi di manipolazione costituiti
nella preparazione dei principali prodotti
clinici e particolarmente di quelli di uso
medico, in analisi dirette a riconoscere i
gradi di purezza delle sostanze medicamentose
ed in un dato numero di manipolazioni per
la ricerca dei sali (art. 6. §. 2). Tenemmo
per confermato il sistema che nell' esame
di pratica gli aspiranti farmacisti debbano
fare un esperimento di manipolazioni

contendenti in tre preparazioni chimiche e
due galeniche (art. 12) / Se non che nel passato
erano gli stessi candidati che dovevano diretta-
mente rifornirsi degli utensili e delle
sostanze necessarie per le operazioni da eseguirsi
la qual pratica portava seco non pochi in-
convenienti, fra cui quello più grave di
dare spesso occasione di sospettare che i preparati
non fossero ottenuti realmente per opera dei
candidati medesimi. E' per ciò che si stabilì
che il Laboratorio di Chimica farmaceutica
debba esso somministrare il materiale e gli
utensili occorrenti per le predette manipolazioni.
Ma con questo nuovo sistema, era giusto che
per la maggiore spesa richiesta a tal uopo
per utensili, reagenti, e combustibile la
Finanza fosse egualmente rimborsata. Quindi
la ragione del doppio diritto stabilito
coll'abboni secondo del precitato articolo
di legge.

Infine col Decreto sovraaccennato fu
anche stabilito che i farmacisti, i quali
intendono presentarsi al concorso per la
aggregazione al Collegio farmaceutico,
dobbano aver fatto un corso annuo complementare
di eduzioni pratiche nel Laboratorio di
Chimica ed aver subito su di esso comples-
sivo il relativo esame (Art. 22) -

Per altra parte col R. Decreto del
17. Feb. 1856, il quale riordinava gli studi
di scienze fisiche e naturali nella R.
Università di Torino, venne prescritto che
coloro i quali aspirano al dottorato in fisica
dobbano nel quarto anno di corso attendere



ad esercizi pratici di Chimica, e quelli
che aspirano al dottorato in Chimica, debbono
nel terzo anno di corso attendere ad esercizi
pratici pur di Chimica, e consecrare tutto
il quarto anno a lavori nel Laboratorio di
Chimica sotto la direzione del Professore.
Per regolare questi esercizi pratici, a cui
debbe appartenere una tripla categoria di allievi:
obbligati, ovvero un provvedimento ministeriale
del 5 Settembre 1887. Ma, nello stesso tempo
ricorderete, o Signori, come fosse accettata
lo stanziare in bilancio una somma con cui
erettere i Laboratorii di Chimica, e
principalmente quello di Torino, in grado
di adempire alle nuove prescrizioni.
A compensare in parte la mancanza dei
nuovi oneri, a cui ^{ora} perciò sottoposta, si credette
di seguire l'esempio di altri paesi facendolo
pagare agli allievi un competente diritto.
Questo poi fu stabilito in una somma maggiore
nell'Università di Torino, perché qui vi,
essendovi l'unico corso normale superiore
di Fisica e di Chimica, gli esercizi predetti
vogliono avere maggiore svolgimento e
cagionare perciò maggiore spesa.

Ma la legge del bilancio, la quale
dava facoltà al Governo di percepire in
sopraccomati provanti, e di natura
temporaria. Secondo per fissare definitivamente
la somma di tali depositi e diritti,
si crede necessaria una legge speciale, di cui
ho l'onore di presentarvi il qui unito
progetto con formato intieramente sulla
disposizione adottata dal Parlamento.

nello scorso anno:

Viene però fatta un'aggiunta che --
determinerebbe il diritto da pagarsi da
quegli allievi liberi che intendono d'essere
ammessi agli esercizi pratici di Chimica
nel Laboratorio di Cosimo. Parve utile
dall'è s'istituiva un corso particolare
per siffatti esercizi, di renderlo accessibile
anche a quegli studiosi che, senza aspirare
ad un grado accademico, vogliono istruirsi
nello studio pratico di una scienza, le cui
applicazioni alle industrie ed all'agricoltura
rendonfi ogni dì più estese e necessarie.
Ma nello stesso tempo si credette che tali
allievi potessero essere soggetti a tale diritto,
il quale approssimativamente compensi
l'un terzo del dispendio che per loro fa il Laboratorio.
Orad'è che, mentre per gli allievi obbligati
esso è di L. 100, per loro sarebbe di L. 160.

1 nell'Università di Torino di L. 80.
nelle altre Università

Falck

SESSIONE 1857-58

N° 18-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GALLO, BORELLA, RICHETTA, DEMARIA, DAZIANI,
CHIÒ, CAVOUR G.

sul progetto di legge del Ministro delle Finanze

deposto all'ufficio di Presidenza il 7 febbraio 1858

Depositi e diritti universitari da pagarsi dagli allievi farmacisti,
e da quelli della scuola di esercizi pratici di chimica generale.

Tornata del 25 febbraio 1858

SIGNORI,

Delle scienze positive quella che negli ultimi tempi dilatò maggiormente i suoi confini, e fu di più utili e svariate applicazioni scientifiche e sociali feconda, ella è certamente la chimica. Non è perciò meraviglia se le nazioni più colte ed i governi più illuminati largheggiarono a gara di sussidi e di mezzi per promuoverne lo studio. Anche il nostro paese si associò fin dall'aurora del risorgimento della chimica al moto progressivo in cui essa entrava, e già mezzo secolo fa importanti applicazioni della chimica, non solo alle scienze affini, ma anche alle industrie ed all'agricoltura, facevan chiara testimonianza dell'ardore per lo studio della medesima delle menti subalpine.

Ma se le cure dei nostri governanti providero più o meno nel corrente secolo a che ottimi istitutori dalle cattedre universitarie con lezioni orali e sperimentali dispensassero le nozioni chimiche necessarie allo studio di altre scienze, ed all'incremento delle arti e dell'agricoltura, non eravi opportunità che per un ristrettissimo numero di cultori della chi-

(18-A)

2

mica generale ed applicata di addestrarsi ne' pubblici laboratori alla pratica delle operazioni ed analisi chimiche, e delle manipolazioni farmaceutiche. È vero che a tal pratica giovavano anche laboratori privati: ma di questi, i pochissimi farmaceutici, ed i rarissimi privati destinati alla chimica generale, di poco vantaggio possono riescire alla coltura pratica generale della nazione.

Con ottimo consiglio perciò l'illuminato ministro che regge attualmente la pubblica istruzione, dopo di aver col liberale concorso del Parlamento infusa novella ed insolita vigoria e per riguardo al personale insegnante, e per i materiali aiuti alle scuole universitarie chimiche e farmaceutiche, massime in Torino, avviso ad aprire allo studio pratico della chimica generale e farmaceutica ampio campo in scuole apposite annesso ai laboratori delle Università.

Egli otteneva perciò dal Parlamento stanziata nel bilancio del 1858 la somma di L. 23/m.: cioè L. 15/m. per spese di primo stabilimento; L. 5,000 per spese annue; L. 3,000 per retribuzione di assistenti ed inservienti che occorre per la istituzione della scuola pratica di chimica generale in Torino, e delle scuole pratiche farmaceutiche delle quattro Università.

Per mezzo di tali istituti di istruzione pratica chimica non solo si procura l'inestimabile vantaggio agli studiosi obbligati e liberi della chimica generale e farmaceutica di fecondare col pratico esercizio l'insegnamento teorico e sperimentale ricevuto dai professori, ma si liberano dal dispendio più o meno considerevole, a cui dovevano sobbarcarsi in stabilimenti privati finora coloro che allo studio teorico chimico farmaceutico volevano accomunare l'indispensabile esercizio pratico. Colla pratica delle chimiche operazioni, alle quali sono dai veglianti ordinamenti astretti gli studenti del 4° anno di fisica superiore, del 3° e 4° di corso per il dottorato di chimica, e gli aspiranti all'aggregazione al collegio farmaceutico, si procureranno ottimi insegnanti di fisica e di chimica ai collegi secondari, ed alle scuole speciali e tecniche dello Stato, e si avranno per il collegio di farmacia uomini che, non come per l'addietro, ne faran parte perchè la fortuna li faceva possessori di una delle così dette piazze, ma distinti scienziati ben degni e capaci di scandagliare l'attitudine di chi si destina al delicato ed importante ministero farmaceutico, al quale l'istruzione pratica ora stabilita darà una base che le era indispensabile.

Fatte tali avvertenze, apparirà ben giusto che gli studiosi della chimica concorrano essi pure a far minore per l'erario nazionale l'aggravio della loro pratica istruzione. Nei paesi dove gli studi chimici maggiormente fioriscono, l'istruzione pratica si dà in laboratori, de' quali i direttori o professori aprono le porte a' giovani, che tali private esercitazioni debbono retribuire con compensi che a quei professori e direttori procurano non lievi guadagni. La scuola pratica di farmacia in Parigi non riceve che piccolo numero di distinti allievi pre-

vio esame di concorso. Presso di noi lo Stato apre scuole pratiche, e non richiede, a chi vi sarà ammesso, se non una somma che appena dà compenso, o rimane minore della quota individuale della spesa che fa esso solo per la loro istruzione pratica. Ai farmacisti specialmente, nel procurare il comodo e le materie per le manipolazioni necessarie per l'esame relativo, fa obbligo di eseguire veramente sotto gli occhi dei rettori della scuola pratica quei preparati che con inevitabile dispendio, ma non sempre coll'opera propria si procuravano per il passato.

La vostra Commissione pertanto unanime vi propone di approvare in massima il progetto di legge presentato dal signor ministro della pubblica istruzione. Vennero però dalla medesima introdotte nell'articolo terzo due modificazioni, di cui brevi parole vi daran ragione.

Tenendo per massima inconcussa che ogni nuovo aggravio ai cittadini abbisogni della sanzione previa del Parlamento, si osservò che, ove in quest'articolo s'indicassero soltanto in genere, sottoposti al pagamento del diritto annuo per la scuola pratica di chimica generale, gli allievi obbligati al corso dell'Università di Torino, poteva accadere che, riordinandosi in avvenire per decreto, o regolamento gli studi di altre facoltà, si stabilisse in esse obbligatorio il corso di chimica pratica, e così lo divenisse il pagamento del diritto per altre classi di contribuenti senza concorso del Parlamento. Si deliberò quindi di designare più specificamente le facoltà che nelle condizioni presenti somministrano allievi obbligati a frequentar la scuola pratica di chimica generale.

Sembrò poi alla maggioranza della Commissione meno opportuna la differenza di somma imposta per la scuola di chimica generale pratica tra gli allievi obbligati, ed i liberi. Se è cosa desiderabile che molti vogliano addentrarsi praticamente nello studio chimico per farne utili ed importanti applicazioni alle industrie ed all'agricoltura, importa che si renda per essi il più che si può agevole la pratica istruzione nel laboratorio di chimica generale, mancando tuttavia scuole pratiche di chimica tecnica. Pensò quindi la Commissione che per accrescere nelle condizioni nostre attuali il concorso degli allievi liberi alla scuola di chimica generale pratica convenisse di non far più onerosa per essi la retribuzione di quanto lo sia agli allievi obbligati. Nè con tale determinazione si credette di recar danno notabile alle finanze dello Stato, poichè il numero degli allievi liberi sarà sempre di necessità piccolissimo; difatti degli attuali 13 allievi della scuola pratica di chimica generale tre soltanto sono liberi. Il laboratorio poi destinato alla scuola pratica non potendo capire oltre a trenta allievi, e di questi venendo anzitutto ammessi per disposizione ministeriale gli obbligati, non potrà perciò che riescire ristrettissima l'ammissione di allievi liberi.

Uno dei commissari, considerando alla difficoltà degli studi di fisica superiore e di chimica, allo scarso numero di coloro

(18-A)

4
che ne intraprendono il corso per divenir insegnanti, all'infiorità quindi del numero di questi al bisogno delle scuole secondarie, speciali e tecniche, alla per ordinario disagiata condizione dei medesimi, veniva in nome del suo ufficio proponendo che dal pagamento del diritto fossero dispensati gli allievi del corso di scienze fisiche e chimiche nell'Università.

La Commissione si persuadeva da un lato che merita grande studio la questione delle cause per cui troppo scarso è attualmente il numero di coloro che si avviano nel corso di scienze fisiche e chimiche per divenir professori. Ma essa non credeva che alla lamentata lacuna fosse da provvedere con la parziale misura eccezionale proposta. Lo scarso numero di studenti del corso di scienze fisiche e chimiche, anzichè dagli oneri di esso, ha origine dalle poco liete condizioni del professorato, a cui deve condurre. D'altronde considerava la Commissione che le veglianti leggi porgono agli allievi distinti di ottener facilmente con esami coronati di buon successo la dispensa dai depositi e diritti pagati all'erario nazionale.

Gli allievi del corso di scienze fisiche sono per ordinario molto distinti, e quindi di poca utilità riescirebbe loro il privilegio proposto. Perciò la Commissione credette di non ammetterlo, non tralasciando però di raccomandare alle meditazioni del signor ministro un complesso di provvèdimenti che accresca nella misura de' bisogni dell'insegnamento gli allievi del corso di scienze fisiche e chimiche.

SIGNORI,

Coll'adottare la legge che vi è proposta, voi darete viemmaggior stabilità ad un ordinamento di istruzione chimica che renderà, speriamo, la scuola subalpina superiore alle italiane, ed eguale alle più celebrate delle altre nazioni.

DEMARIA, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il deposito per l'esame pubblico degli aspiranti al grado di farmacista nelle Università di Torino e Genova è fissato in lire 60, nelle Università di Cagliari e di Sassari in lire 40.

~~Art. 2.~~

~~Il diritto da pagarsi dagli allievi farmacisti per la scuola di esercizi di manipolazione è fissato in lire 60, e per l'esperimento di manipolazione nell'esame di pratica in lire 30.~~

Art. 3.

Il diritto annuo da pagarsi per la scuola di esercizi pratici di chimica generale è fissato:

~~Per gli allievi obbligati al corso dell'Università di Torino in lire 100;~~

~~Per quelli delle altre Università in lire 80;~~

~~Per gli allievi liberi in lire 160.~~

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

5

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

Il diritto annuo da pagarsi dagli allievi farmacisti, ~~ecc., et~~ ^{I ecc., et} ~~resto come contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Il diritto annuo, ecc., come contro.~~

Per gli allievi obbligati dai regolamenti in vigore all'epoca dell'emanazione della presente legge al corso dell'Università di Torino ~~e per gli allievi liberi in L. 100.~~ ^{I 70.}

Per quelli delle altre Università in lire ~~80.~~ ^{I 60.}

~~Per gli allievi liberi in lire 160.~~

*Approvato nella seduta del 27
Febbraio 1878.*

Galletti

Progetto di legge
per i depositi e diritti universitarii da pagarsi dagli allievi farmacisti
e da quelli della scuola di esercizi pratici di Chimica generale

Art. 1°

Il deposito per l'esame pubblico degli aspiranti al grado di farmacista nelle Università di Torino e Genova è fissato in L. 60, nelle Università di Cagliari e di Sassari in L. 40.

Art. 2°

Il diritto da pagarsi dagli allievi farmacisti per la scuola di esercizi di manipolazione è fissato in L. 40, e per l'esperimento di manipolazione nell'esame di pratica in L. 30.

Art. 3°

Il diritto annuo da pagarsi per la scuola di esercizi pratici di Chimica generale è fissato
per gli allievi obbligati al corso dell'Università di Torino in L. 100,
per quelli delle altre Università in L. 80,
per gli allievi liberi in L. 160.